

ASUR - Zona Territoriale
Sanitaria 7

Ambito Territoriale Sociale 12

Distretto Nord

COMUNI DI:

Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima,
Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi.

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI "AFFIDO
FAMILIARE" E DI "APPOGGIO FAMILIARE"**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI "AFFIDO FAMILIARE" E DI "APPOGGIO FAMILIARE"

PREMESSO CHE:

il minore ha diritto di vivere all'interno della propria famiglia d'origine e che i Servizi socio-assistenziali, nella sfera delle loro competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno e aiuto economico, sociale e psicologico ai genitori (ed, in loro mancanza, ai parenti entro il 4° grado) al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

l'affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità della famiglia d'origine, e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia d'origine si trovi nell'impossibilità e nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico (L.184/83 e successive modifiche L.149/01 artt.1 e 2);

la famiglia ha un ruolo peculiare nella formazione e cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale e che i Servizi socio-assistenziali devono sostenerla nei molteplici compiti che svolge sia nei momenti di difficoltà sia nella vita quotidiana promuovendo la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo tra famiglie (L.328/00 art.16 e L.R. 9/03 art.6 e 7, DGR n.869 del 16/06/2003);

RILEVATO CHE:

per affido familiare si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria disposta dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge;

per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l'affido familiare o, qualora non sia possibile, l'inserimento in una comunità di tipo familiare;

oltre all'affido familiare a tempo pieno o parziale è possibile prevedere altre forme di sostegno e aiuto alla genitorialità che affondano le proprie radici nel principio di sussidiarietà orizzontale tra famiglie; e poiché favorire la famiglia significa anche favorire l'infanzia, prevenendo, quindi, possibili disagi e ottimizzando risorse economiche e sociali altrimenti inutilmente perse, si deve considerare l'"appoggio" una forma di sostegno e solidarietà tra nuclei familiari specialmente mirato per quelle famiglie prive di adeguate risorse parentali ed amicali che presentano difficoltà nella gestione familiare, pertanto esso deve intendersi come la collocazione temporanea di minori, con permanenza di alcune ore e relativa a giornate prestabilite, presso famiglie diverse dalla propria;

SI APPROVA:

una regolamentazione dell'"affido" e successivamente dell'"appoggio" familiare secondo i seguenti articoli:

AFFIDO FAMILIARE

Art. 1 Competenze

L'affido familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (*affido consensuale*), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art.330 e seguenti del C.C.(*affido giudiziario*).

Art. 2 Gestione

Il servizio di affido familiare è gestito dall'Ente Locale secondo quanto disposto dall'art.4 della L.149/01 e con le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12 e l'Asur Zona territoriale 7 di Ancona/Distretto Nord. Il Servizio Sociale incaricato del caso vigila sull'affido ed ha l'obbligo di riferire periodicamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni a seconda che si tratti di decreto emesso ai sensi del 1° o 2° comma dell'art.4 L.184/83 e successive modifiche L.149/01.

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni.

Art. 4 Durata

L'affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i due anni, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine (se presente) e agli affidatari.

Art. 5 Cessazione

L'affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 6 Affidatari

Per affidatari si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma anche coppie o persone singole con o senza figli. L'affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età.

Art. 7 Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido

L'équipe socio-sanitaria integrata per l'affido, composta da operatori dell'Asur Zona 7 e degli Ambiti Sociali Territoriali 11 e 12, si occupa della tematica dell'affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali dell'Asur, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie.

Art. 8 Compiti dell'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido

L'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido:

- svolge attività utili alla sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione della cultura e del servizio dell'affido
- esamina e valuta le segnalazioni provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare
- reperisce e seleziona le persone disponibili all'affido familiare
- conduce lavori di gruppo e un percorso di preparazione delle persone disponibili all'affido anche avvalendosi delle Associazioni di volontariato che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie
- propone l'abbinamento minore/affidatari, in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale e/o dell'Asur
- sostiene gli affidatari attraverso incontri di gruppo *a cui* partecipano tutte le persone valutate idonee all'affido dall'Equipe.
- verifica e valuta l'attività svolta fornendo una supervisione di garanzia sull'andamento del progetto di affido in corso.
- gestisce una banca dati elaborando periodicamente dati inerenti gli affidi nel territorio di competenza, collaborando con la banca dati regionale.

Art. 9 Individuazione degli affidatari

Spetta all'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido individuare e sostenere le persone che danno disponibilità ad accogliere un minore in affido, secondo le modalità stabilite nel percorso di conoscenza: colloqui informativi sul significato dell'affido, visita domiciliare e colloquio con il nucleo al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all'affido di tutti i componenti, somministrazione di test psicologici agli affidatari, discussione e refertazione finale del percorso. Le persone aspiranti affidatarie, per cui è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori dell'Equipe, sulla base degli incontri effettuati e del risultato della testistica, vengono considerate disponibili e i loro nominativi inseriti all'interno della banca dati tenuta dall'Equipe stessa.

Art. 10 Preparazione degli affidatari

La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido, dalle Associazioni di volontariato e dai Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'Asur. Nell'iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l'intervento di famiglie che stanno facendo esperienza di affido.

Art. 11 Abbinamento

L'abbinamento affidatari/minore viene svolto congiuntamente dall'Equipe sociosanitaria integrata per l'affido e dal Servizio dell'Ente Locale e/o dell'Asur.

Art. 12 Compiti dei Servizi territoriali

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12 e l'Asur Zona territoriale 7 di Ancona/Distretto Nord, svolgono i seguenti compiti:

- analizzano la condizione familiare e personale del minore evidenziando le motivazioni che rendono necessario il suo allontanamento dal nucleo familiare
- elaborano il progetto sul minore in affido con particolare riferimento agli aspetti elencati all'art.13 del presente Regolamento
- attuano gli interventi socio-educativo-assistenziali che s'intendono disporre nei confronti della famiglia d'origine, degli affidatari e del minore

- informano gli affidatari sui propri doveri, sui metodi dell'esercizio dei poteri loro riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del minore
- sostengono gli affidatari nell'accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore /familiari
- stipulano l'assicurazione ed erogano l'indennità di mantenimento agli affidatari secondo quanto riportato agli artt.19 e 22 del presente Regolamento
- verificano e valutano periodicamente, anche in collaborazione con l'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido, l'andamento e l'attuazione del progetto di affido
- informano con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l'affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l'affido è giudiziario, sull'andamento del programma e sull'evoluzione della situazione.

Art. 13 Progetto sul minore in affido

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12 e l'Asur Zona territoriale 7 di Ancona/Distretto Nord, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su:

- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia
- i motivi che hanno condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni
- il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e il minore
- il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari
- le caratteristiche ricercate negli affidatari
- i momenti di verifica del progetto stesso
- le ipotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia del minore.

Art. 14 Impegno degli affidanti e degli affidatari

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari, e degli affidanti se trattasi di affido consensuale. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. Gli affidanti si impegnano a concordare, con i Servizi territoriali (Ente Locale e /o Asur) competenti incaricati del caso, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni dell'autorità affidante.

Art. 15 Garanzie e compiti degli affidatari

Gli affidatari hanno uno specifico compito educativo e partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all'educazione ed al trattamento del minore. A questi è garantito l'affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'Asur e con le Associazioni di volontariato.

Art. 16 Rapporti tra affidanti ed affidatari

Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso affiancano la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto.

Art. 17 Garanzie alla famiglia d'origine

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato l'affido. E' garantito il ritorno in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l'affidamento.

Art. 18 Garanzie al minore

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso garantiscono al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

Art. 19 Assicurazione

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

Art. 20 Agevolazioni di carattere sanitario

Secondo modalità concordate e condivise con l'ASUR - Zona Territoriale 7 di Ancona, al minore in affido familiare (completo o diurno) viene riconosciuto un percorso sanitario che comprenda agevolazioni quali procedure abbreviate per l'accesso a prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche.

Art. 21 Agevolazioni di carattere educativo e sociale

L'Ente Locale di residenza del minore affidato (in affidamento completo o diurno) provvede a sostenere o rimborsare le spese per i servizi comunali di carattere educativo e sociale fruiti dal minore stesso (rette del nido e scuola dell'infanzia, mensa e trasporto scolastico, rimborso libri di testo, centri estivi).

Art. 22 Indennità di mantenimento

Nel servizio di affido familiare (completo e diurno), l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa un'indennità mensile per le spese di mantenimento e cura del minore la cui cifra è stabilita nei limiti delle disponibilità finanziarie delle Amministrazioni Comunali e secondo le disposizioni contenute nella normativa socio-assistenziale correntemente in vigore.

La quota erogata per l'affido a regime diurno (o part-time) è calcolata nella misura del 50% rispetto a quella corrisposta per il regime di affido completo. Tali indennità sono determinate a livello di Ambito Territoriale e pertanto applicate a tutti i Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12.

Art. 23 Innalzamento della quota di indennità

Il contributo mensile dell'indennità di mantenimento (per l'affido completo o diurno) può essere aumentato fino al 30% nei casi in cui il progetto sul minore in affido preveda situazioni di particolare complessità in cui il carico finanziario ecceda la normale convivenza, l'Amministrazione Comunale si riserva di deliberare opportune spese superiori previste e segnalate dal progetto.

"APPOGGIO" FAMILIARE

Art. 24 Competenze

L'appoggio familiare è disposto dal Servizio Sociale dell'Ente Locale.

Art. 25 Gestione

Il servizio di appoggio familiare è gestito dall'Ente Locale, ma prevedendo una significativa collaborazione anche con l'Asur e le Associazioni di volontariato presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

Art. 26 Beneficiari

Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell'intera vita familiare.

Art. 27 Durata

L'appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell'impegno di appoggio sottoscritto tra affidanti e affidatari. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i Servizi socio-assistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso.

Art. 28 Cessazione

L'appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell'impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 29 Affidatari d'appoggio

Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare di cui agli artt.6, 9, 10 ed 11 del presente Regolamento.

Art. 30 Impegno degli affidanti e degli affidatari d'appoggio

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia d'appoggio, l'Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari e degli affidanti, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d'appoggio. Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi.

Art. 31 Garanzie e compiti degli affidatari d'appoggio

Nel rispetto dei principi della solidarietà, della cooperazione e del mutuo-aiuto tra famiglie, basi del servizio di appoggio familiare, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto. Agli affidatari d'appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo

degli incontri di sostegno promossi dall'Equipe socio-sanitaria integrata per l'affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell'Asur e con le Associazioni di volontariato.

Art. 32 Garanzie alla famiglia d'origine

Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell'appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi (dell' Ente Locale e/o dell'Asur) competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di disagio.

Art. 33 Garanzie al minore

I Servizi (dell' Ente Locale e/o dell'Asur) competenti incaricati del caso garantiscono al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

Art. 34 Assicurazione

Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio, all'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose.

Art. 35 Rimborso spese

Nel servizio di appoggio familiare, l'Amministrazione Comunale, dal momento dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria di supporto, si impegna a corrispondere a questa un rimborso spese mensile. L'entità del rimborso spese è stabilita nei limiti delle disponibilità finanziarie delle Amministrazioni Comunali e secondo le disposizioni contenute nella normativa socio-assistenziale correntemente in vigore. Tale quota è determinata a livello di Ambito Territoriale e pertanto applicata a tutti i Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 12.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Revisione del Regolamento.

L'Ambito Sociale Territoriale 12 si riserva di rivisitare annualmente il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive.

Letto, approvato e sottoscritto:

Falconara Marittima, ____/____/____

Per il COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA, il Sindaco (Giancarlo Carletti)_____

per il COMUNE AGUGLIANO, il Sindaco (Sauro Lombardi)_____

per il COMUNE DI CAMERATA PICENA, il Sindaco (Massimo Tittarelli)_____

per il COMUNE DI CHIARAVALLE, il Sindaco (Daniela Montali)_____

per il COMUNE DI MONTE SAN VITO, il Sindaco (Gloria Sordoni)_____

per il COMUNE DI MONTEMARCIANO, il Sindaco (Gerardo Cigolani)_____

per il COMUNE DI POLVERIGI, il Sindaco (Massimo Paesani)_____

per la ZONA TERRITORIALE SANITARIA 7, il Direttore (Dott. Antonio Maria Novelli)_____